



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 15/12/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 21 novembre 2011, n. 274

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato da realizzare nella frazione di Tutturano del Comune di Brindisi (BR) - Proponente: Gamesa Energia Italiana S.p.a., Via Pio Emanuelli n. 1, 00143 Roma.

L'anno 2011 addì 21 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 5757 del 10.04.2007, la Gamesa Energia Italiana S.p.a., chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente alla proposta di parco eolico della potenza di 50 MW ricadente nella frazione di Tutturano del Comune di Brindisi.

Il Settore Ecologia, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 8487 del 24.05.2007, richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a svolgere gli adempimenti consequenziali e sollecitando l'Amministrazione comunale ad inviare le attestazioni di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

La società proponente, con nota acquisita al prot. n. 10980 del 3.7.2007 del Settore Ecologia, trasmetteva il parere favorevole emesso dal Comune di Brindisi - Settore Urbanistica e Assetto del Territorio (protocollo istruttoria 4048/2007) circa la "valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie" della proposta oggetto di istanza.

La Gamesa Energia Italiana S.p.a., con nota acquisita al prot. n. 11823 del 20.07.2007 del Settore Ecologia, trasmetteva documentazione integrativa riscontrando la nota prot. n. 8487 del 24.05.2007.

Il Comune di Brindisi, con nota del 12.11.2007 n. 2562 acquisita al protocollo n. 388 del 10.01.2008 del Settore Ecologia, comunicava la pubblicazione all'albo pretorio comunale degli avvisi di avvenuto deposito dei progetti e delle relazioni di impatto ambientale relative ad istanze di impianti di produzione di energia da fonte eolica pervenuti nel Comune di Brindisi.

Il Settore Ecologia con nota n. 1809 del 31.01.2008 chiedeva al Comune di Brindisi una ricognizione dei pareri sugli impianti eolici presentati nel territorio di sua competenza.

Il Comune di Brindisi con nota n. 1240 del 7.07.2008 acquisita al protocollo n. 10678 del 29.07.2008 del Settore Ecologia, trasmetteva copia della Determina n. 160 del 3.06.2008 del Settore Ambiente relativa al parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001, esprimendo "parere non favorevole relativamente alla compatibilità ambientale".

L'Assessorato all'Ecologia, con nota prot. n. 14165 del 13.10.2008, chiedeva all'Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico alcune informazioni (istanze di autorizzazione unica presentate, numero di aerogeneratori in esercizio, numero di autorizzazioni rilasciate nel Comune di Brindisi) a cui veniva dato riscontro con nota prot. n. 38/11932 del 24.10.2008.

La società proponente, con nota acquisita al prot. n. 17742 del 17.12.2008, unitamente alla società Acciona Rinnovabili Italia s.r.l., trasmetteva a questo Ufficio comunicazione di intesa tra le società in parola per la sovrapposizione di progetti di impianti eolici nel Comune di Brindisi, rinunciando agli aerogeneratori nn. 10, 11, 12, 13, 16, 17. Il Comune di Brindisi (urbanistica ed assetto del territorio) con nota acquisita al prot. n. 1039 del 27.01.2009 del Settore Ecologia, prendeva atto di tale accordo.

Con nota acquisita al prot. n. 17090 del 04.12.2008 del Settore Ecologia, la Gamesa Energia Italiana S.p.a. chiedeva copia del progetto relativo ad un'analogha proposta presentata da un'altra società nel Comune di Brindisi; con successiva nota la Gamesa Energia Italiana S.p.a., acquisita al prot. n. 17351 del 10.12.2008 del Settore Ecologia, ed inviata anche al Settore Industria ed Energia della Regione Puglia e per conoscenza al Comune di Brindisi, comunicava la stipula della convenzione con tale Comune.

La società Re-Wind s.r.l., con nota del 21.01.2010 acquisita al prot. n. 647 di questo Servizio, accertata la sovrapposizione dei progetti relativi ad impianti di produzione di energia da fonte eolica presentati nel Comune di Brindisi dalle società Acciona eolica cesa Italia S.r.l., Gamesa Energia Italia Spa e della stessa Re-wind s.r.l., invitava questo Assessorato a non adottare provvedimenti in merito alle istanze sopra menzionate previo eventuale accordo societario.

La Gamesa Energia Italiana S.p.a., con nota acquisita al prot. n. 4747 del 3.03.2010 di questo Servizio, chiedeva copia del progetto relativo ad un'analogha proposta presentata da un'altra società nel Comune di Brindisi, a cui questo Ufficio dava riscontro con nota n. 5630 del 20.04.2010.

La società EuropeanEnergy, con nota acquisita al prot. n. 6153 del 30.04.2010, inviata per conoscenza a questo Servizio, chiedeva alle Società Gamesa Energia Italia Spa e Acciona eolica cesa Italia s.r.l di individuare una soluzione tecnica concordata al fine di evitare sovrapposizioni fra le proposte progettuali riferite ad impianti per la produzione di energia da fonte eolica site nel territorio di Brindisi.

Le società Gamesa Energia Italia Spa, Acciona rinnovabili Italia s.r.l., Re-Wind Srl, con nota acquisita al prot. n. 1894 del 24.02.2011 di questo Servizio, inviavano comunicazione d'intesa societaria al fine di evitare sovrapposizione di progetti di impianti eolici nel Comune di Brindisi. Alla stessa la Gamesa allegava atto di rinuncia relativo agli aerogeneratori nn. 10, 11, 12, 13, 16 e 17.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata ricade nella frazione di Tututrano del territorio di Brindisi, in località Cerrito, Santa Teresa, Specchia ("Studio di verifica di assoggettabilità a VIA", pag. 50).

==> N. aerogeneratori: 25 ("Studio di verifica di assoggettabilità a VIA") e 19 secondo quanto indicato dal proponente nella nota acquisita al prot. n. 1894 del 24.02.2011 di questo Servizio.

==> Diametro rotore aerogeneratori: 90 m (ibidem, pag. 51)

==> Altezza torre: 100 m (ibidem, pag. 51)

==> Potenza nominale singolo aerogeneratore: 2 MW ("Studio di verifica di assoggettabilità a VIA", pag. 50).

==> Coordinate: tratte dalla Tavola 03 "Localizzazione aerogeneratori - coordinate Gauss-Boaga" - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

Come indicato sopra con successiva nota acquisita al prot. n. 1894 del 24.02.2011 di questo Servizio la società Gamesa Energia Italiana S.p.a. ha rinunciato agli aerogeneratori nn. 10, 11, 12, 13, 16 e 17 (segnalati con l'asterisco nella tabella).

"La stazione di trasformazione riceverà energia degli aerogeneratori attraverso la rete di media tensione. La stazione è progettata in prossimità della stazione di proprietà Terna ed in modo da prevedere che l'entrata dei cavi interrati di rete e l'uscita, a 150 kV, in antenna aerea sulla sezione a 150 KV della esistente stazione Terna" ("Studio di verifica di assoggettabilità a VIA", p. 68). Tale stazione risulta localizzata in agro di Brindisi (Elaborato MT1 "Rete media tensione 30 kV layout del tracciato MT").

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento

proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) Il parco eolico si colloca all'interno di un territorio in cui vi sono analoghe proposte progettuali, alcune delle quali sono dotate di parere di compatibilità ambientale rilasciato da questo Ufficio, e proposte di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, taluni dotati di autorizzazione unica: questi ultimi risultano collocati non solo nell'area vasta, ma talora anche nello stesso sito d'intervento. Tale articolazione rende necessario considerare gli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) valutando gli effetti sulla capacità di carico del sistema.

2) Nello specifico l'istanza prevede l'installazione di aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale complessivo di 145 m, considerando l'altezza al mozzo di 100 m e un diametro del rotore di 90 m. La localizzazione non esclude impatti visivi e paesaggistici su una serie di punti di osservazione sensibili che meriterebbero ulteriori approfondimenti. Per l'impatto visivo il proponente elabora due fotomontaggi post-operam rispetto alla Vista 1 località "Madonna delle Grazie" ed alla Vista 2 località "Masseria Uggio Piccolo" (Allegato 009 "Fotosimulazioni"). Nell'analisi operata del proponente, si evince come gli AG siano altamente visibili rispetto ai punti di osservazione selezionati, alterando lo skyline del paesaggio agrario che si caratterizza per una matrice agricola in cui si alternano aree occupate da uliveti con aree occupate da seminativi e vigneti. Le simulazioni restituiscono solo in parte e in maniera non esaustiva la relazione con tutti gli elementi significativi di quel paesaggio che si caratterizza anche per la presenza di dominanti ambientali e strutturali non opportunamente valutate. Si segnala la mancanza di un approfondimento relativo al punto di vista costituito dai territori della riserva naturale regionale "Bosco di Santa Teresa e dei Lucci" prossima alle torri, all'interno del quale si rinvengono i siti di importanza comunitaria Bosco di Santa Teresa IT9140006 e Bosco Lucci IT9140004. Sarebbe inoltre stato significativo valutare la visibilità dell'impianto rispetto al centro abitato di Tutturano e da una delle numerose masserie segnalate dall'IGM in scala 1:25.000 (e talune dalla Carta dei beni culturali), che circoscrivono il parco, alle strade di interesse paesaggistico (SP81, SS 605 e SS16), tutti elementi sensibili che rientrano in quel bacino di visibilità e percepibilità potenziale alta (fascia dei 3 Km), stimata dallo stesso proponente (All.008, "Carta delle Zone di Influenza Visiva"). Sempre in merito all'impatto visivo-paesaggistico, da una ricognizione operata dallo scrivente ufficio in ambiente GIS, utilizzando il quadro delle conoscenze fornito dall'IGM 1:25.000 e dalle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006, si evince come il parco eolico si colloca in un ambito territoriale di diffusa impronta antropica per la presenza dei numerosi insediamenti rurali (masserie) limitrofi al parco fra cui: Masseria Lucci (segnalazione archeologica riportata dal PUTT/p), Masseria Moccari, Masseria Cerrito, Masseria Specchia, Masseria S. Teresa, Masseria Uggia, Masseria Angelini, Masseria Maramonte.

3) Per quel che riguarda la flora, la fauna e gli ecosistemi, l'ubicazione della proposta in oggetto a ridosso della Riserva naturale regionale "Bosco di Santa Teresa e dei Lucci" e la tipologia di studi prodotti a corredo dell'istanza, è tale da non consentire di escludere impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Il tracciato del cavidotto di connessione degli AG 08-14 lambisce il perimetro della citata area naturale protetta. Inoltre da una ricognizione operata dallo scrivente ufficio sulla Carta di uso del suolo disponibile sul sito cartografico della Regione Puglia ([www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it)) e sull'ortofoto Sit Regione Puglia 2006 si evince una interferenza di alcune torri con aree occupate da uliveti: lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espantato per la realizzazione dell'opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. 14/2007).

4) Ulteriori criticità si riscontrano in merito all'interazione del progetto con il suolo e sottosuolo per l'interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale (segnalata dallo stesso proponente nell'allegato 002 "Carta Geomorfologica" e segnalata anche dall'IGM in scala 1:25.000). Da un'analisi puntuale dell'impianto si rileva che intercettano il reticolo idrografico gli AG 01 e 02. Inoltre il tracciato del cavidotto interessa lungo il suo percorso il reticolo idrografico (fra cui il "Fiume Grande") ed una dolina.

5) Nel "Rapporto tecnico - Studio previsionale di impatto acustico" il proponente segnala di aver

effettuato la misurazione ante-operam in corrispondenza di 5 punti, di cui non è chiara la definizione mancando un riferimento efficace sulla localizzazione, sulla natura e sulla distanza dall'AG più vicino; (nella planimetria allegata con l'ubicazione dei punti di prelievo per la valutazione previsionale di inquinamento acustico manca qualsiasi base cartografica di riferimento e la relazione esplicativa sui 5 recettori scelti); inoltre i rilievi di rumorosità previsionali sono privi del Leq durante il periodo notturno e non vi è una verifica del criterio differenziale. Per quel che riguarda i limiti normativi fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, le informazioni fornite dal proponente non sono coerenti con le valutazioni effettuate dal Comune di Brindisi nell'ambito del parere ambientale inviato a questo Servizio (nota del 07.07.2008 acquisita al protocollo n. 10678 del 29.07.2008). Le analisi sull'impatto acustico operate dal proponente sono state condotte in riferimento ai limiti normativi fissati dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 per la classe V - aree prevalentemente industriali (Leq, rispettivamente, di 70 dB(A) in orario diurno e di 60 dB(A) in orario notturno); mentre il Comune ha evidenziato come l'area oggetto della presente istruttoria ricade in classe I - aree particolarmente protette (in base ad una zonizzazione effettuata ed approvata dallo stesso ente), con valori limite di 50 dB in orario diurno e 40 dB in orario notturno.

6) Per quel che attiene il rischio di incidenti, dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m: in tale buffer si rileva la presenza (in seguito ad analisi delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 in ambiente GIS) di alcuni punti bersaglio nel caso degli AG n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 18. In riferimento al rischio di ribaltamento seppure remoto, non considerato dal proponente, si ritiene opportuno segnalare l'interferenza del progetto con le linee ad alta tensione in corrispondenza dell'AG 6 da cui dista circa 140 m.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nella Frazione di Tuturano del Comune di Brindisi, presentato dalla Gamesa Energia Italiana S.p.a., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

### DETERMINA

di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nella frazione di Tutturano del Comune di Brindisi (BR) - Proponente: Gamesa Energia Italiana S.p.a., Via Pio Emanuelli, n. 1, 00143 Roma.

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Brindisi.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---